



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINANZA N. 368 DEL 13.09.2012

Riduzione tassa portuale e diritti LogIS navigazione interna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 6, comma 1, lettera a) e 8, comma 3, lett. f) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuiscono all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO l'art. 1, comma 982 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce il gettito della tassa portuale alle Autorità Portuali;

VISTO l'art 1, comma 989 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede il riordino della disciplina delle tasse e diritti marittimi;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 che ha disposto la sostituzione con la tassa portuale delle tasse previgenti per il medesimo presupposto (erariale e sulle merci sbarcate e imbarcate);

VISTO l'art. 5 commi 7 *undecies* e 7 *duodecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 successivamente modificata dal D.L. n. 216/2011 convertito in Legge n. 14/2012, che, al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale con conseguenze anche sui porti italiani e per favorire la loro competitività, attribuisce in via sperimentale per gli anni 2010, 2011 e 2012 alle Autorità Portuali il potere di stabilire variazioni sia in



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio, che in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale;

VISTO l'art. 5 comma 7 *terdecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, che impone a copertura delle eventuali minori entrate, di operare con la corrispondente riduzione delle spese correnti dandone adeguata illustrazione nella relazione di bilancio di previsione;

CONSIDERATA la rilevanza anche ai fini ambientali per il decongestionamento del traffico stradale della soluzione di trasporto mediante chiatte in ambito lagunare e lungo canale di navigazione interna;

CONSIDERATO che la situazione di avvio di detta soluzione richiede tempi lunghi dovendosi incidere su prassi aziendali consolidate nella scelta delle soluzioni trasportistiche;

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 283 del 6 ottobre 2008 che dispone l'interscambio elettronico di documenti portuali mediante la piattaforma denominata "LogIS".

EVIDENZIATO che il ricorso al sistema idroviario di navigazione interna sulla direttrice, per ora Venezia, Mantova, Cremona, rappresenta una peculiarità del porto di Venezia e che si intende utilizzarla anche per attrarre nuovi traffici;

TENUTO CONTO che tale modalità di trasporto è sostenuta a livello europeo ed è ritenuta una risposta prioritaria alle esigenze del trasporto merci anche ai fini della riduzione dell'impatto ambientale;

RITENUTO NECESSARIO, nel concreto, introdurre temporanee misure di sostegno;

IN VIRTU' dei poteri riconosciuti dall'art. 8, comma 3, lett. n-bis) della legge 28 gennaio 1994 n. 84,

ORDINA



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 1

Con riguardo alle operazioni svolte nel porto di Venezia non è dovuta la Tassa portuale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009 n. 107 sulle merci sbarcate o imbarcate da/su unità naviganti provenienti/destinate a porti compresi nel sistema di navigazione interna padano.

ARTICOLO 2

Le unità naviganti adibite esclusivamente al trasporto di merci, provenienti o destinate al sistema di navigazione interna padano non sono soggette al pagamento dei diritti di utilizzo del sistema LogIS.

ARTICOLO 3

Le minori entrate derivanti all'Autorità Portuale dall'applicazione della presente ordinanza nel periodo di vigenza della stessa 1/07/2012 – 31/12/2012 sono quantificate in € 50.000,00 con riferimento a quanto previsto all'art. 1 ed € 2.000,00 con riferimento a quanto previsto all'articolo 2 e troveranno copertura mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 122.10 denominato "*contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale*" di parte corrente del bilancio di Autorità Portuale di Venezia.

ARTICOLO 4

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di emanazione ed ha validità sino al 31/12/2012; da pari data sono applicate le misure agevolate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
prof. Paolo Costa

